

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica dell'11 febbraio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ per gli autisti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. h

¹ La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

- h. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t:
 - 1. non impiegati per trasporti commerciali di cose, oppure
 - 2. utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale, a condizione che la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale;

Art. 14b cpv. 1 e 2

¹ Il conducente deve inserire nell'odocronografo il Paese d'inizio e di fine dell'attività professionale. L'inserimento non è necessario se l'odocronografo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informazioni.

² Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale. Nell'inserire e nell'estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell'apparecchio.

Art. 19 Persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC

¹ Le disposizioni del presente capoverso si applicano soltanto alle persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 6 cpv. 2 OAC²) e che non hanno compiuto il 18° anno d'età. La durata quotidiana del lavoro della persona

¹ RS **822.221**

² RS **741.51**

che segue la formazione di autista di veicoli pesanti non può superare nove ore; il tempo dedicato ai corsi obbligatori è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro deve essere compreso tra le ore 05.00 e le ore 22.00; i Cantoni possono prevedere eccezioni nell'interesse della formazione professionale. Il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 9 capoverso 2 non può essere ridotto.

² Le persone in formazione e gli istruttori sottostanno alle prescrizioni in materia di controllo conformemente all'articolo 15.

³ Durante le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione, l'istruttore deve:

- a. iscrivere le sue iniziali accanto al nome della persona in formazione sul disco dell'odocronografo;
- b. utilizzare un proprio disco; oppure
- c. inserire la sua carta del conducente nella sede dell'odocronografo digitale riservata per il secondo conducente.

⁴ Le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione sono pure considerate periodo di guida per l'istruttore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.

11 febbraio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova